

(N. 1123)

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

(V. Stampato Camera n. 2335)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1985*

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi  
in imprese in crisi**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 28 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 23 dicembre 1982, n. 944, 5 marzo 1982, n. 63, e 31 maggio 1984, n. 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985 ».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1984.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga di interventi in imprese in crisi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per la continuazione degli interventi della GEPI in aziende del settore meccanico ubicate nei comuni di Arezzo e di Terni nonché per assicurare il trattamento di cassa integrazione straordinaria e il trattamento speciale di disoccupazione ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato fino al 6 giugno 1985.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

1-bis. Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 28 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 23 dicembre 1982, n. 944, 5 marzo 1982, n. 63, e 31 maggio 1984, n. 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

## Art. 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA —  
ROMITA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

*Identico.*